

Partito Democratico
Forum *Università e Ricerca*

Bozza di articolato sulla valutazione delle università

Art. 1
Principi generali

1. Ogni attività di ricerca finanziata con risorse pubbliche deve essere soggetta, secondo modalità appropriate all'oggetto e all'entità del finanziamento, a valutazione ex ante (selezione) e a valutazione ex post.
2. I criteri della valutazione devono essere definiti e resi pubblici contestualmente alla pubblicazione dei bandi o di ogni altro atto amministrativo rilevante precedente alla assegnazione dei finanziamenti.
3. L'obbligo di valutazione si estende a tutte le attività vigilate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e, nei limiti previsti dalla normativa, alle attività di ricerca istituzionale finanziate da ogni Amministrazione dello Stato, ivi incluse le Regioni.
4. La valutazione si ispira a criteri di semplicità, trasparenza, completezza e pubblicità dei risultati.
5. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sono oggetto di valutazione le università e gli istituti di istruzione superiore in riferimento, in aggiunta alla ricerca, alla didattica e all'impatto socio-economico.

Art. 2
Ambito della valutazione

1. Nell'ambito delle sue prerogative istituzionali la Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) svolge un esercizio continuativo e sistematico di valutazione delle attività del sistema di istruzione superiore, con particolare riferimento alle università.
2. Il Ministero della Università e della Ricerca recepisce le indicazioni della valutazione prodotta dall'ANVUR e ne cura integralmente la applicazione ai parametri di cui all' art. 12 (Effetti della valutazione).
3. Con separato decreto sono stabiliti i principi validi per la valutazione della ricerca per tutti gli enti diversi da università e istituti di istruzione superiore sottoposti alla presente disciplina.
4. Ai fini del presente decreto la denominazione "università" designa sia gli atenei legalmente riconosciuti che gli altri istituti di istruzione superiore riconosciuti dal Ministero della Università e della Ricerca, ciascuno nei rispettivi ambiti di applicazione.

5. Per motivate ragioni il Ministero della Università e della Ricerca può affidare lo svolgimento di attività di valutazione di singoli programmi a soggetti diversi dall'ANVUR, anche a livello internazionale.

6. Nel caso di coinvolgimento di soggetti a livello internazionale si procederà di norma alla sottoscrizione di accordi di confidenzialità, da estendersi a tutti i soggetti che abbiano accesso a documenti in sede di valutazione.

Art. 3

Oggetti della valutazione delle università

1. Costituiscono oggetti della valutazione:

- (a) ricerca universitaria
- (b) didattica universitaria
- (c) impatto dell'università sulla società e l'economia

2. Per ciascun oggetto valutativo l'ANVUR predispone un Manuale della valutazione, comprensivo di definizioni, fonti dei dati, indicatori, metodi statistici e riferimenti metodologici generali, sulla base delle migliori pratiche internazionali.

3. Il Manuale è reso pubblico e sottoposto a revisione ogni quattro anni, anche in collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali e con l'ISTAT.

Art. 4

Soggetti della valutazione delle università

1. Costituiscono soggetti di valutazione:

- (a) dipartimenti, istituti, centri e simili, ai fini della valutazione della ricerca;
- (b) corsi di laurea, ai fini della valutazione della didattica;
- (c) università ed altri enti di istruzione superiore, ai fini della valutazione di impatto sulla società e l'economia.

Art. 5

Soggetti di valutazione della ricerca

1. Costituiscono soggetti di valutazione della ricerca le unità organizzative a cui afferiscono le unità di personale accademico e non accademico, quali dipartimenti, istituti, centri e simili.

2. Possono costituire soggetti di valutazione anche laboratori, centri e altre unità organizzative, ancorché non titolari di affiliazione, o titolari di affiliazione parziale, delle unità di personale, purché dotate di autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Ogni Ateneo predispone e aggiorna la lista delle unità sottoposte a valutazione e la pubblica sul sito ufficiale, curando che il perimetro definito sia esaustivo rispetto al personale accademico in servizio.

4. È esclusa in ogni caso la valutazione, da parte dell'ANVUR, di unità individuali di personale.
5. Entro un anno dalla costituzione l'ANVUR redige e pubblica le Linee Guida per la valutazione individuale dei ricercatori, ai quali gli enti soggetti a valutazione si debbono uniformare nelle attività di rilevazione dei dati e di valutazione sui propri dipendenti.
6. Le Linee Guida sono aggiornate ogni quattro anni.

Art. 6

Prodotti e indicatori della valutazione della ricerca

1. La valutazione della ricerca avviene sulla base di indicatori aventi ad oggetto i seguenti prodotti :
 - (a) pubblicazioni scientifiche
 - (b) altri risultati della ricerca
 - (c) percentuale di personale accademico in organico di nazionalità diversa dalla italiana.
2. Per pubblicazioni scientifiche si intendono pubblicazioni, effettuate su ogni tipo di supporto materiale, sottoposte regolarmente alla selezione di merito, di norma attraverso procedure anonime (*peer review*). Costituiscono esempi di pubblicazioni scientifiche gli articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, gli atti di conferenze scientifiche soggette a selezione, i volumi pubblicati presso editori di rilievo nazionale e internazionale.
3. In riferimento alle pubblicazioni scientifiche si considerano indicatori rilevanti:
 - (a) il numero di pubblicazioni
 - (b) la qualità delle riviste scientifiche misurabile attraverso indicatori normalizzati di citazioni, tenuto conto delle differenze tra discipline e delle metodologie di correzione adottate nella migliori pratiche internazionali
 - (c) il numero di citazioni ricevute in una apposita finestra temporale
 - (d) indicatori derivanti dalle citazioni, quali l'indice h, opportunamente normalizzati per area scientifica
 - (e) attività di editor di riviste scientifiche internazionali e di presidente di società scientifiche internazionali
4. Per altri risultati della ricerca si intendono:
 - (a) pubblicazioni non scientifiche, in quanto non sottoposte a selezione, quali articoli su riviste prive di procedure di selezione con valutazione anonima, o volumi pubblicati presso editori privi di distribuzione nazionale o in ogni caso privi di procedure di selezione;
 - (b) materiali scritti non sottoposti a pubblicazione, quali rapporti tecnici, *working paper* e note;
 - (c) software;
 - (d) disegni, marchi e altri prodotti dell'ingegno;
 - (e) brevetti;
 - (f) prototipi o artefatti di varia natura
 - (g) ogni altro prodotto da cui risulti la produzione di contenuti scientifici originali rispetto allo stato dell'arte.
5. Gli altri risultati della ricerca di cui al comma 4 devono risultare da appositi documenti scritti, dai quali risulti in modo univoco il contributo di originalità degli autori.

6. Nel Manuale per la valutazione vengono definiti i prodotti e i relativi indicatori di cui ai commi precedenti, anche sulla base di appositi confronti con esperienze internazionali.
7. Gli indicatori di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raccolti in modo sistematico in riferimento a ciascuno degli oggetti della valutazione e resi disponibili con cadenza annuale.
8. Il Manuale definisce un sistema di pesi relativi alle diverse tipologie di pubblicazioni scientifiche e agli altri risultati della ricerca, con suddivisione almeno per le seguenti aree:
- (a) Scienze naturali
 - (b) Scienze tecnologiche
 - (c) Scienze sociali
 - (d) Scienze umane
 - (e) Scienze biomediche
- Sono possibili ulteriori suddivisioni. I sistemi di pesi devono essere giustificate alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili circa le prassi di pubblicazione nelle diverse discipline.
9. In nessun caso gli altri risultati della ricerca di cui al comma 4 possono avere un peso nella valutazione della ricerca superiore al 10% del totale.

Art. 7

Procedura di valutazione della ricerca

1. La valutazione della ricerca si basa sulle seguenti metodologie:
 - (a) analisi quantitativa basata su indicatori bibliometrici
 - (b) valutazione da parte dei pari (peer review).
2. La analisi quantitativa basata su indicatori bibliometrici viene effettuata dalla Agenzia in modo continuativo, utilizzando banche dati internazionali che assicurino la comparabilità dei dati e indicatori che riflettano adeguate metodologie.
3. I risultati delle analisi bibliometriche sono pubblicati regolarmente sul sito della Agenzia, di norma con cadenza annuale.
4. La valutazione da parte dei pari viene svolta dalla Agenzia attraverso la nomina di panel di esperti, di cui almeno 1/3 provenienti da università o enti di ricerca di altri paesi.
5. I panel di esperti sottopongono i prodotti della ricerca di cui all'articolo precedente, nonché gli indicatori bibliometrici, al giudizio di esperti indipendenti anonimi, selezionati sulla base di una chiamata internazionale o di liste accreditate.
6. I prodotti della ricerca da sottoporre a giudizio possono essere rappresentati da un campione dei prodotti realizzati.
7. Sulla base dei giudizi formulati dagli esperti indipendenti anonimi, i panel di esperti formulano, considerando i sistemi di pesi di cui al Manuale, giudizi sintetici, eventualmente sotto forma di graduatorie.
8. Nella formulazione dei giudizi si tiene conto dell'indicatore "percentuale di personale accademico in organico di nazionalità diversa dalla italiana", che viene trasmesso con cadenza annuale.

Art.8

Valutazione della didattica

1. Sono sottoposti a valutazione della didattica tutti i Corsi di Laurea triennale e di Laurea specialistica.
2. Ogni Ateneo predispone e aggiorna la lista dei Corsi sottoposti a valutazione e la pubblica sul sito ufficiale, curando che il perimetro definito sia esaustivo rispetto agli studenti iscritti.

Art. 9

Indicatori di valutazione della didattica

1. La valutazione della didattica avviene sulla base di indicatori aventi ad oggetto i seguenti elementi:
 - (a) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso
 - (b) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie comparabili a livello internazionale
 - (c) indagini di soddisfazione degli studenti
 - (d) rilevazioni sugli sbocchi occupazionali e le condizioni di lavoro dei laureati
 - (e) percentuale di studenti provenienti dall'estero (paese di svolgimento della istruzione precedente)
 - (f) percentuale dei corsi curriculari tenuti in lingue estere.
2. L'Agenzia predispone uno strumento di rilevazione quantitativa della soddisfazione degli studenti (questionario) rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità.
3. Ogni Corso di cui al comma precedente è tenuto a somministrare il questionario ogni anno agli studenti iscritti e a trasmetterne i risultati alla Agenzia almeno ogni tre anni.
3. In caso di ritardo nella trasmissione dei dati o di mancata compilazione del questionario di rilevazione, viene calcolato un coefficiente di inadempimento, definito come il complemento a cento del rapporto tra Corsi di laurea censiti e Corsi di laurea attivati. Il coefficiente di inadempimento viene incluso nel calcolo dei parametri di impatto di cui al presente decreto (Effetti della valutazione).
4. L'Agenzia collabora con l'ISTAT per la messa a punto di uno strumento di rilevazione degli sbocchi occupazionali e le condizioni di lavoro dei laureati dal quale sia possibile desumere la qualità della didattica offerta da ogni Ateneo. Qualora la rilevazione avvenga all'interno di indagini statistiche ufficiali, l'ISTAT è autorizzato a pubblicare i risultati suddivisi per Ateneo.

Art. 10

Valutazione dell'impatto sulla società e l'economia

1. Sono sottoposti a valutazione dell'impatto sulla società e l'economia tutti gli Istituti di istruzione superiore, ed in particolare le Università.

Art. 11

Indicatori di valutazione dell'impatto sulla società e l'economia

1. L'Agenzia predispone uno strumento di rilevazione standardizzato (questionario), sulla base delle migliori pratiche dei paesi a livello internazionale ed in coordinamento con le istituzioni sovranazionali e con i rispettivi uffici di statistica.

2. Costituiscono indicatori dell'impatto sulla società e l'economia almeno i seguenti elementi, rilevati su base annuale:

- (a) ammontare dei contratti di ricerca finanziati dal settore privato
- (b) numero delle imprese spinoff della ricerca
- (c) numero di brevetti depositati
- (d) numero di iniziative di divulgazione scientifica, cultura scientifica, dibattito pubblico promosse, con indicazione della partecipazione presuntiva
- (e) numero di presenze sui media internazionali
- (f) numero di attività di consulenza tecnica, consulenza scientifica, partecipazione a organismi di regolazione, normazione tecnica o produzione legislativa.

3. Gli indicatori di cui al comma precedente sono rapportati opportunamente alla dimensione degli Istituti di istruzione superiore, con particolare riferimento all'entità del personale accademico.

4. Qualora per la compilazione dei questionari di cui al punto precedente gli Istituti di istruzione superiore facciano ricorso a rilevazioni individuali, i dati di queste sono considerati confidenziali e non possono essere pubblicati in forma individuale.

Art. 12

Effetti della valutazione delle università

1. Il Fondo di Finanziamento Ordinario è ripartito come segue:

- (a) Fondo di finanziamento della ricerca
- (b) Fondo di finanziamento della didattica
- (c) Fondo premiale per iniziative di impatto sulla società e l'economia (terza missione).

2. Il Ministero dell'Università e della Ricerca stabilisce ogni quattro anni la ripartizione del FFO nelle categorie di cui al comma precedente.

3. Ai fini della ripartizione di cui al comma precedente l'Agenzia trasforma i risultati delle attività di valutazione in parametri di posizione relativa dei singoli oggetti di valutazione, rispettando criteri di fondatezza, comparabilità, standardizzazione e motivazione degli indicatori. I parametri di posizione restano stabili per la durata di quattro anni.

4. Il Fondo di finanziamento della ricerca finanzia le attività istituzionali di ricerca e sostituisce il Fondo ex 60%. Esso è ripartito in funzione dei parametri di posizione dei singoli dipartimenti o altre entità simili, derivanti dalla valutazione della ricerca prodotta dall'ANVUR.

5. Il Fondo di finanziamento della ricerca viene attribuito a ciascuna università e istituto di istruzione superiore come somma dei finanziamenti da attribuire a ogni dipartimento o entità simile. La ripartizione dei finanziamenti per la ricerca all'interno delle università non può alterare la ripartizione così determinata, se non con motivato provvedimento e per non più di una volta ogni quattro anni.

6. In sede di programmazione dell'organico le università e gli istituti di istruzione superiore devono tenere conto del finanziamento per la ricerca ottenuto nei quattro anni precedenti in riferimento alle diverse strutture dipartimentali o simili. A tale fine pubblicano un prospetto dal quale risulti la differenza tra la quota di organico di personale affiliata alle diverse strutture e la quota derivante dalla ripartizione di cui al comma precedente.

7. Il Fondo di finanziamento della didattica viene ripartito in proporzione ai seguenti elementi:

(a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni

(b) parametro di posizione derivante dalla valutazione della didattica di cui al presente decreto.

La formula di ripartizione viene definita ogni quattro anni dalla Agenzia sulla base di ciascuno degli indicatori di cui all'art. 9. Nella formula di ripartizione è possibile attribuire un peso diverso agli studenti laureati in corso e fuori corso. La formula di ripartizione è pubblica.

Il Fondo di finanziamento della didattica viene attribuito agli Istituti di istruzione superiore.

8. Il Fondo premiale per iniziative di impatto sulla società e l'economia (terza missione) costituisce una quota non superiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario. Esso è ripartito in proporzione ad indicatori di posizione ottenuti sulla base degli indicatori di cui al presente decreto.

Art. 13

Studi e ricerche e aggiornamento scientifico

1. L'Agenzia destina ogni anno una quota del proprio bilancio di previsione non inferiore al 5% ad iniziative di studio e ricerca su temi di valutazione, indicatori quantitativi e qualitativi, metodologie di analisi, studi comparativi a livello internazionale.

2. Ai fini dell'attivazione delle iniziative di cui al comma precedente l'Agenzia può provvedere con bandi pubblici e con convenzioni pluriennali con università ed enti di ricerca nazionali e internazionali.

3. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia.

4. L'ammontare di cui al comma 1 include spese per l'aggiornamento scientifico e professionale del personale dell'Agenzia, nonché del personale degli Istituti di istruzione superiore coinvolti nelle attività di raccolta dati, monitoraggio e valutazione.

Art. 14

Tutela dei soggetti della valutazione

1. Qualora un soggetto valutato ritenga che la valutazione sia basata su informazioni errate o lacunose, può sollevare ricorso presso l'ANVUR.

2. Non è ammesso ricorso individuale.
3. L'ANVUR predispone opportune procedure per il riesame delle informazioni attraverso il ricorso ad un giudizio esperto indipendente di tipo collegiale. Il giudizio è pubblico e inappellabile.
4. Qualora nella valutazione vengano a mancare informazioni relative a singoli indicatori per oltre un terzo dei soggetti valutati, tali indicatori vengono ignorati nei giudizi finali e nelle formule di riparto.
5. Qualora le informazioni non siano fornite da singoli soggetti sottoposti alla valutazione per gravi e giustificati motivi, si provvede a imputare al calcolo il valore medio dei precedenti tre anni, a meno che l'ANVUR non sia in grado di produrre autonomamente il dato richiesto.
6. Qualora risulti che i soggetti valutati non forniscano dati in proprio possesso o rallentino deliberatamente la produzione e trasmissione delle informazioni, ad essi sono assegnati i valori più bassi registrati da tutti i soggetti sottoposti a valutazione nell'anno di riferimento. Avverso tale assegnazione non è ammesso ricorso.